

# Decreto rilancio: principali novità fiscali derivanti dalla bozza di decreto

# In evidenza

Attendendo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del c.d. *Decreto Rilancio*, illustriamo nel seguito alcune delle principali novità attinenti agli adempimenti fiscali inclusi nel testo in bozza del Decreto, tenuto conto del comunicato stampa del Governo.

## Versamenti IRAP

Si prevede la cancellazione del versamento a saldo dell'IRAP per l'anno 2019: restano tuttavia acquisiti gli acconti già versati. Non è dovuto il versamento del 40% del primo acconto IRAP per l'anno 2020. Fonti del MEF hanno precisato che il saldo 2019 e il primo acconto 2020 dovuti a giugno 2020 dovrebbero essere definitivamente cancellati. Restano esclusi dalla misura intermediari finanziari, assicurazioni, pubbliche amministrazioni ed in ogni caso qualunque soggetto con ricavi o compensi superiori ad Euro 250 milioni.

## Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico

È previsto l'incremento al 110% della detrazione per alcuni interventi di riqualificazione energetica, mitigazione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. In luogo della detrazione sarà possibile optare per lo sconto in fattura da parte del fornitore o per la cessione del credito. La misura dovrebbe riguardare i condomini e le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

## Ulteriore proroga dei termini di versamento

I versamenti già oggetto di sospensione (ritenute, dell'Iva e dei contributi) per effetto di specifiche disposizioni del Decreto Liquidità e del Decreto Cura Italia potranno essere effettuati entro il 16 settembre 2020 (e non più entro il 20 maggio 2020).

## IMU e TOSAP per alberghi e stabilimenti balneari, lacuali e fluviali

Eliminato l'obbligo di pagamento della rata in scadenza al 16 giugno 2020, ma solo in caso di coincidenza tra proprietario e gestore.

## Pagamenti della P.A. erogati senza preventiva verifica di importi iscritti a ruolo

Sospesa per tutto il 2020, in caso di rimborsi di natura tributaria, il procedimento che prevede la preventiva verifica di importi iscritti a ruolo e, nel caso, l'avvio della procedura di preventiva compensazione credito debito per il tramite dell'agente della riscossione. Sospesa altresì, ma solo tra l'8 marzo ed il 31 maggio, la procedura di blocco del pagamento da parte della P.A. in caso di importi iscritti a ruolo per somme superiori ad Euro 5.000.

## Credito di imposta per le locazioni

Imprese e professionisti con ricavi/compensi inferiori o uguali ad Euro 5 milioni nel 2019 fruiranno di un credito di imposta pari al 60% del canone mensile (di marzo, aprile e maggio) di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinato allo svolgimento della propria attività. Si accede al beneficio solo in caso di decremento del fatturato nel mese di riferimento maggiore o uguale al 50% se rapportato allo stesso mese del 2019.

## Credito di imposta sanificazione

Per l'attività di impresa o la professione in luoghi aperti al pubblico previsto un credito di imposta per le spese di sanificazione e contenimento del COVID-19 pari al 60% della spesa con un massimale di Euro 80 mila a beneficiario.

### **Trasmissione telematica corrispettivi**

Prorogata al 1° gennaio 2021 la moratoria delle sanzioni per la trasmissione telematica dei corrispettivi. Durante la moratoria le vendite continuano ad essere documentate con scontrini e ricevute fiscali, l'imposta deve essere tempestivamente ed esattamente liquidata, i dati devono essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate, mediante le procedure disponibili on line, entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

### **Proroga dei termini di decadenza**

Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati non prima del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021. La prova della tempestiva emissione sarà ritraibile mediante i sistemi informatici dell'ente impositore.

### **Proroga dei termini di versamento da accertamento con adesione e mediazione**

È prorogato al 16 settembre 2020 il termine per il versamento della prima o unica rata relativa agli atti di adesione sottoscritti, alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e a taluni avvisi di liquidazione.

### **Rimessione in termini per il pagamento degli avvisi bonari**

È prevista una rimessione nei termini per i pagamenti in scadenza: (i) tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto e (ii) nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020, anche per le rateazioni in corso, delle somme dovute in base alle comunicazioni di irregolarità notificate ad esito di liquidazione automatizzata o controllo formale delle dichiarazioni, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. I versamenti vanno effettuati entro il 16 settembre 2020.

### **Proroga del termine per la notifica dei ricorsi introduttivi**

Il termine per la notifica dei ricorsi tributari di primo grado in scadenza tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 è posticipato al 16 settembre 2020, sempreché avente ad oggetto avvisi di accertamento esecutivi e taluni avvisi di liquidazione. Sono esclusi gli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni e, in generale, tutti gli atti per i quali sia stata presentata istanza di accertamento con adesione.

### **Cumulabilità sospensione accertamento con adesione con D.L. Cura Italia**

Viene sancita la cumulabilità dei termini di sospensione (90 giorni) della procedura di accertamento con adesione con quella giurisdizionale sancita dal DL Cura Italia (dal 9 marzo all'11 maggio).

*Quanto precede riporta informazioni su norme non ancora ufficiali, raccolte dagli organi di stampa e comunicati del Governo. Occorrerà attendere la pubblicazione del Decreto Legge in Gazzetta Ufficiale per disporre di un quadro più preciso e chiaro sulle misure adottate e sul relativo ambito applicativo. Così pure per rendere conto delle molteplici norme di sostegno che sono state preannunciate.*

I nostri professionisti rimangono a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione.

Consultate Clever Desk, all'interno del nostro sito web - [bgt-grantthornton.it](http://bgt-grantthornton.it) - per questioni relative al COVID-19.

